



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 364 del 26/07/2013

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013 N. 43, ART. 7 COMMA 6-BIS, CONV. CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71, PUBBLICATO IN G.U. N. 147 DEL 25.06.2013: NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 12.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Roberto Riga con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	No		
Assessori:	1. Robero Riga	Si	2. Lelio De Santis	No
	3. Emanuela Di Giovambattista	Si	4. Pietro Di Stefano	Si
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Elisabetta Leone	Si
	7. Alfredo Moroni	Si	8. Fabio Pelini	Si
	9. Giancarlo Vicini	Si		

***Totale presenti* 8**

***Totale assenti* 2**

Partecipa il Segretario Generale Avv. Domenico de Nardis.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



COMUNE DELL'AQUILA

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/04/2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito all'evento sismico che ha interessato L'Aquila e altri territori della Regione Abruzzo;
- che ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 39/09 i Sindaci dei Comuni interessati sono stati autorizzati a individuare le aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi da assegnare secondo i criteri previsti oppure in base alla rilevazione dei fabbisogni alloggiativi, previsti dall'OPCM 3797/2009;
- che gli alloggi emergenziali sono stati assegnati dal Sindaco in comodato d'uso, ai sensi e per gli effetti del Decreto legge 28 Aprile 2009, n. 39, art. 2, comma 11, ai nuclei familiari che, a seguito del sisma 2009 hanno avuto dichiarata inagibile la dimora abituale, con classificazione di tipo E, F o in zona rossa.

RICHIAMATO l'articolo 17, comma 1 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 con cui è stata prevista l'adozione delle misure necessarie ad assicurare il più efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente realizzate e delle relative localizzazioni per i nuclei familiari o di coabitazione interessati, anche tenendo conto della loro composizione.

CONSIDERATO che con direttive commissariali (n. 1078 del 25 febbraio 2010, n. 27149 U/SGE del 14/12/2010; n. 1 del 03/06/2011; n. 1 del 16/01/2012) si è provveduto ad individuare e aggiornare il quadro normativo che definisce i nuovi criteri per le assegnazioni del Progetto CASE/MAP, stante le estensione del complesso immobiliare, in ragione dell'evolversi delle situazioni di vita e della sistemazione alloggiativa di tutti i nuclei familiari con i prescritti requisiti.

RILEVATO che al fine di adeguare ulteriormente le norme in materia di assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a distanza di 4 anni dal sisma ed al fine di contenere la spesa pubblica, è stato adottato il Decreto-legge n. 43 del 26 Aprile 2013, convertito con modificazioni in legge n. 71 del 24 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 147 del 25/06/2013.

ATTESO che l'articolo 7 del Decreto Legge sopracitato, autorizza il Sindaco del Comune di L'Aquila a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune di L'Aquila per assegnazione *"a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque, sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione e a coloro i quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso*



COMUNE DELL'AQUILA

l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000,00 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B-C in aggregato e, unitamente agli alloggi ATER classificati B-C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della Provincia di L'Aquila, con casa inagibile, i quali, per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può, inoltre, disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o, comunque, in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate o ad associazioni con finalità sociali o di volontariato".

RAVVISATA l'obbligatorietà di assicurare lo svolgimento della ordinaria attività relativamente all'assegnazione del Progetto CASE/MAP ai nuclei aventi i requisiti prescritti dalle richiamate Ordinanze, nonché dover dare attuazione al disposto della citata legge 71/2013, destinando le soluzioni alloggiative (CASE/MAP) alle casistiche sotto elencate:

- nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile,
- nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare;
- soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque, sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro;
- coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione e a coloro i quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000,00 euro;
- coloro che hanno l'alloggio classificato B-C in aggregato e, unitamente agli alloggi ATER classificati B-C e classificati A, qualora ricompresi in edifici classificati B e C;
- residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della Provincia di L'Aquila, con casa inagibile, i quali, per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila
- nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate o ad associazioni con finalità sociali o di volontariato;

RITENUTO di poter soddisfare settimanalmente l'attività ordinaria prevista dalle vigenti normative e nel contempo provvedere alle ulteriori assegnazioni in ottemperanza al disposto art. 7 della legge n. 71/2013, si terrà conto delle seguenti percentuali di assegnazione:

- a) **la percentuale del 20%** degli alloggi disponibili all'attività ordinaria distinta sulla base delle seguenti modalità:
- diminuzione del nucleo familiare ed aumento del nucleo familiare;
 - nuclei familiari residenti a L'Aquila ma ospitati presso altri Comuni a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che chiedono il rientro nell'ambito del territorio comunale;
 - richiesta di passaggio da C.A.S. a Progetto CASE/MAP;



COMUNE DELL'AQUILA

- cambi di alloggio per motivazioni sanitarie ovvero per riavvicinamento nei luoghi di stabile dimora alla data del 6 aprile 2009, nonché per nuclei familiari con donne al 7° mese di gravidanza;
- assegnazione alloggio al coniuge separato con sentenza di separazione giudiziale (direttiva n. 1 del 3 giugno 2011);
- assegnazione alloggi ai nuclei con diversa residenza anagrafica aggregati ai soli fini dell'ingresso negli alloggi CASE/MAP, nonché tutte le altre tipologie previste nella dalla direttiva n. 1 del 3 giugno 2013,
- b) **la percentuale del 30%** alle giovani coppie, alle coppie con donne in gravidanza con priorità per coloro che sono prossime al parto, o che hanno figli di età inferiore ai tre anni e, ai nuovi nuclei monoparentali di cui almeno un componente con casa inagibile; se il fabbisogno alloggiativo relativamente alla presente casistica non coincide con le disponibilità delle strutture CASE/MAP, si terrà conto delle condizioni economiche documentate da apposita dichiarazione ISEE, privilegiando i nuclei con l'ISEE più basso;
- c) **la percentuale del 30%** al disagio sociale utilizzando la graduatoria già predisposta dalla apposita commissione di cui all'OPCM 3917/2010 l'Amministrazione si riserva di modificare i criteri in funzione di nuove esigenze;
- d) **la percentuale del 20%** per tutte le altre casistiche ricomprese nel citato art. 7 della L.71/2013.

SPECIFICATO che per le assegnazioni degli alloggi di cui al progetto C.A.S.E. e M.A.P. per le sopra citate casistiche, gli aventi diritto, dovranno corrispondere un canone mensile di locazione il cui importo sarà calcolato sulla base dell' Accordo Territoriali, definito in sede locale per tutto il territorio del Comune dell'Aquila tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori , previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in attuazione degli artt. 1,2,e 3 del decreto Ministro dei LL.PP. 5 marzo 1999, pubblicato in G.U. n. 67 del 22.03.1999, di concerto con il Ministero delle Finanze, di attuazione della legge 431/98 sulle locazioni ad uso abitativo.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- le richiamate OPCM;
- la legge n. 71 del 24 giugno 2013;
- la legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000



COMUNE DELL'AQUILA

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Con voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di prendere atto** dell'art. 7, comma 6/bis del Decreto-legge n. 43 del 26 Aprile 2013, convertito con modificazioni in legge n. 71 del 24 giugno 2013, al fine di adeguare ulteriormente le norme in materia di assistenza alla popolazione;
- 2) **di autorizzare** il Dirigente competente a predisporre gli atti necessari per l'assegnazione degli alloggi MAP/CASE come specificato in premessa;
- 3) **di dare atto** che la presente deliberazione rappresenta un atto di indirizzo .
- 4) **riservare** l'approvazione e l'applicazione di nuovi criteri all'esito dell'esame delle nuove e/o sopravvenute esigenze;

Successivamente

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenico de Nardis

IL PRESIDENTE
Roberto Riga

COLLAZIONATA: Il Responsabile

Paolo Ceccom

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 364 del 26/07/2013

Oggetto: Presa d'atto del Decreto-legge 26 Aprile 2013 n. 43, art.7, comma 6-bis, conv. con modificazioni in legge 24 giugno 2013 n. 71, pubblicato in G.U. n. 147 del 25/06/2013: nuove norme in materia di assistenza alla popolazione.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 25.07.2013

Il Dirigente/Responsabile del Servizio



2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

2 BIS) (in alternativa al n. 2) ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data 26/07/13

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

